

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Il capitale ereditato

Sarei intenzionato a regolarizzare un modesto capitale ricevuto in eredità e investito presso una banca di Lugano. Qual è il vantaggio in termini operativi del mantenimento dei capitali in Svizzera rispetto al rimpatrio fisico in Italia?

S.C.

Risponde Dario Branciamore, Wealth Planning Ubs

Tra le opzioni a disposizione del soggetto che aderisce alla procedura di voluntary disclosure normata dalla legge 186/2014 vi è la possibilità di mantenere all'estero gli assets regolarizzati.

Il contribuente può valutare l'opportunità di mantenere all'estero le proprie attività direttamente intestate (c.d. contraenza diretta), presso il medesimo intermediario che le ha fino a oggi gestite o presso un intermediario differente.

Alla base di questa scelta vi possono essere diverse motivazioni al tempo stesso personali e operative: la continuità nella gestione del patrimonio con il medesimo gestore, la relazione diretta con l'intermediario, il desiderio di diversificazione territoriale dei propri investimenti (c.d. multishoring) e una minore fiducia nel sistema Italia.

Questa soluzione di norma non comporta la necessità di disinvestire e liquidare i propri investimenti. Inoltre, la vicinanza geografica e linguistica della piazza finanziaria Svizzera consente un accesso relativamente agevole alle proprie disponibilità.

Non dobbiamo dimenticare che il contribuente che abbia optato per la contraenza diretta all'estero dovrà preoccuparsi di calcolare e versare allo stato italiano le imposte sui redditi di capitale e redditi diversi che si produrranno sui conti accessi presso intermediari esteri, nonché l'Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere (IVAFE). Inoltre, il contribuente dovrà compilare il quadro RW della propria dichiarazione dei redditi. Questi adempimenti presentano un grado di complessità abbastanza elevato e normalmente richiedono il supporto di un professionista di fiducia. In questo contesto non è da sottovalutare come sia impor-

tante poter ricevere la documentazione bancaria (estratti conto, contabili, conferme) in modo chiaro e dettagliato e in tempo per poter adempiere alle obbligazioni fiscali come richieste dalla normativa vigente. È quindi fondamentale scegliere un intermediario estero che possa assicurare una collaborazione costante su questi aspetti.

Le cause ostative

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in relazione alle cause ostative della procedura di voluntary disclosure?

I.T.

Risponde Stefano Loconte

Con la recente Circolare 10/E del 13 marzo 2015, l'Agenzia delle entrate ha confermato, in relazione alle cause di inammissibilità che precludono l'accesso alla procedura di voluntary disclosure, che le stesse operano qualora l'autore della violazione abbia avuto la formale conoscenza dell'inizio di accessi, ispezioni o verifiche; dell'inizio di altre attività amministrative di accertamento; della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie, limitatamente al caso in cui le suddette attività e condizioni siano relative all'ambito oggettivo della procedura.

Inoltre, nella stessa Circolare, l'Agenzia delle entrate, ha fornito chiarimenti in merito al possibile configurarsi di preclusioni c.d. «selettive», cioè mirate a colpire i singoli periodi di imposta.

Invero, in questi casi, allorché la causa ostativa riguardi un singolo periodo d'imposta, l'amministrazione finanziaria ha ritenuto che, in mancanza di espresse indicazioni sul punto da parte del legislatore, e tenuto conto che le attività istruttorie di controllo sono riconducibili a una singola annualità accertabile, l'effetto preclusivo riguarderà solamente le annualità interessate dall'avvio di tali attività di accertamento amministrativo, mentre le altre annualità interessate

potranno essere oggetto di regolarizzazione mediante la procedura di voluntary disclosure.

Chi può aderire

In riferimento alla procedura di collaborazione nazionale quali sono i soggetti che possono aderirvi e si può applicare il metodo forfettario per la determinazione dei rendimenti come accade per la procedura internazionale?

C.G.

Risponde Stefano Loconte

I soggetti che vogliono aderire alla c.d. voluntary interna dovranno definire la propria posizione in riferimento alle violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, oltre le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014.

L'articolo 1, commi da 2 a 4, della legge n. 186 del 15 dicembre 2014, stabilisce che per la procedura di collaborazione volontaria nazionale possono accedere tutti i contribuenti, a differenza della voluntary internazionale alla quale possono aderire solo i soggetti obbligati al monitoraggio fiscale.

Come chiarito nella Circolare dell'Agenzia delle entrate numero 10/E, emessa il 13 marzo 2015, in riferimento alla procedura di collaborazione volontaria nazionale non è possibile la determinazione forfettaria dei rendimenti con la conseguente applicazione di un'aliquota di imposta pari al 27% come invece previsto dall'articolo 5-quinquies, comma 8, per la voluntary internazionale.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOGLI.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary